

Sentenza: 13 ottobre 2006 n. 327

Materia: trasporti di interesse provinciale

Limiti violati: art. 8, numero 18, dello statuto speciale per il Trentino-Alto Adige (dedotti dalle ricorrenti anche: art. 8, numeri 13, 21 e 29, art. 9, numero 9, e art. 16 statuto speciale; art. 2 d.lgs. 266/1992; art. 117, comma 6, Cost.; art. 10 l.cost. 3/2001; principio di certezza normativa)

Ricorrenti: Provincia di Trento e Provincia di Bolzano

Oggetto: decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti 5 dicembre 2003, n. 392 (Regolamento concernente modifica dell'art. 7 del decreto del Ministro dei trasporti e della navigazione 4 agosto 1998, n. 400, recante norme per le funicolari aeree e terrestri in servizio pubblico destinate al trasporto di persone)

Esito: annullamento del decreto ministeriale citato per violazione dell'art. 8, numero 18, dello statuto speciale

Estensore: Cesare Belmonte

La Provincia autonoma di Trento solleva conflitto di attribuzione nei confronti dello Stato con riferimento al decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti 5 dicembre 2003, n. 392; il decreto *de quo* sostituisce l'art. 7, comma 6, del decreto ministeriale 4 agosto 1998, n. 400, recante il regolamento generale sulle funicolari aeree e terrestri in servizio pubblico destinate al trasporto di persone, dettando norme di regolamentazione tecnica ed esercizio delle funivie che si applicano anche alle Province autonome e che impongono in capo alle stesse specifici adempimenti e attività, riassumibili nell'approvazione dei piani di gestione della sicurezza, con cui si individuano le modalità operative e gli accorgimenti da adottarsi in relazione alla sicurezza degli impianti.

La ricorrente lamenta la lesione della propria competenza legislativa primaria e della corrispondente potestà amministrativa in materia di comunicazioni e trasporti di interesse provinciale, quali risultanti dallo statuto speciale (art. 8, numero 18, e art. 16, comma 1) e dalle relative norme di attuazione. In particolare, poiché la competenza provinciale sui trasporti locali ricomprende la regolamentazione tecnica e l'esercizio degli impianti di funivia, si assume che ciò implichi la piena competenza della stessa Provincia per la disciplina dei profili relativi alla sicurezza di tali impianti, profili che viceversa sono oggetto del regolamento impugnato.

La Provincia sottolinea a questo proposito di avere già da tempo disciplinato la materia in discussione: la legge provinciale 21 aprile 1987, n. 7 (disciplina delle linee funiviarie in servizio pubblico e delle piste di sci) dispone infatti anche in merito alla idoneità delle aree e alle misure di difesa dal pericolo di valanghe, mentre un successivo regolamento del Presidente della Giunta provinciale disciplina nel dettaglio le misure di sicurezza delle piste e degli impianti a fune a fronte del predetto pericolo.

La norma regolamentare statale impugnata, in quanto direttamente operativa nell'ordinamento provinciale, violerebbe inoltre l'art. 2 del decreto legislativo 16 marzo 1992, n. 266 (concernente i rapporti tra atti legislativi statali e leggi regionali e provinciali nell'ambito del Trentino-Alto Adige) che non ammette simile effetto nemmeno per gli atti legislativi statali; ponendosi altresì in contrasto, in quanto estranea a materia di competenza esclusiva dello Stato, con l'art. 117, comma 6, della Costituzione, che preclude l'emanazione di regolamenti statali in materie a potestà regionale o provinciale concorrente o residuale; la norma costituzionale sarebbe applicabile alle Province autonome sulla base del principio di maggior favore fissato per le autonomie speciali dall'art. 10 della legge costituzionale 18 ottobre 2001, n. 3, recante modifiche al titolo V della parte seconda della Costituzione.

Infine, anche laddove si ritenesse giuridicamente inefficace la pretesa del regolamento alla diretta disciplina della materia di competenza provinciale, la stessa presenza di tale disciplina comporterebbe una situazione di violazione del principio di certezza normativa, ingenerando sia negli operatori che nell'amministrazione provinciale uno stato di confusa sovrapposizione di contrastanti normative.

La norma *de qua* è impugnata anche dalla Provincia di Bolzano deducendo analoghi motivi di censura ed invocando altresì la competenza provinciale primaria in materia di calamità pubbliche, agricoltura e formazione professionale, nonché quella concorrente sull'utilizzo delle acque pubbliche. Anche questa Provincia pone in risalto la propria produzione normativa di specie richiamando, per quanto riguarda le funivie in servizio pubblico, la legge provinciale 8 novembre 1973, n. 87, con cui si disciplina la costruzione e l'esercizio degli impianti, nonché il relativo regolamento provinciale di attuazione, con cui sono affrontati anche gli aspetti inerenti ai collaudi, alla sicurezza, alle revisioni e alla sorveglianza tecnica.

Secondo la difesa erariale nello specifico si verterebbe nella materia di competenza esclusiva statale della sicurezza pubblica (art. 117, comma 2, lettera h, Cost.), da intendersi in una accezione comprensiva di tutti i problemi di incolumità pubblica. A questo proposito la difesa erariale richiama il parere del Consiglio di Stato sullo schema di regolamento, secondo cui lo stesso atterrebbe alla determinazione dei livelli essenziali delle prestazioni che devono essere garantiti su tutto il territorio nazionale a fronte del fondamentale ed indisponibile diritto alla vita e alla integrità fisica. In ogni caso, osserva il resistente, la bozza del regolamento censurato è stata predisposta a conclusione di una serie di incontri tecnici con gli interessati e dopo aver acquisito il parere favorevole della conferenza Stato-Regioni.

Ciò posto, a giudizio della Corte i ricorsi sono fondati, giacché l'atto oggetto di conflitto altera il riparto delle competenze tra Stato e Province autonome, come disegnato dalle norme statutarie. L'art. 8, numero 18, dello statuto speciale e le relative norme di attuazione attribuiscono espressamente alla competenza legislativa delle Province autonome le comunicazioni e i trasporti di interesse provinciale, incluso la regolamentazione tecnica e l'esercizio degli impianti di funivia.

Per quanto nella materia dei trasporti spetti in linea di principio alla competenza dello Stato la disciplina concernente la sicurezza degli impianti e dei veicoli in funzione della tutela dell'interesse generale alla incolumità delle persone, tuttavia, con riguardo agli impianti di funivia, lo statuto speciale non limita la competenza delle Province autonome alla disciplina delle modalità di gestione e organizzazione dei servizi di interesse provinciale, estendendo viceversa tale competenza fino alla regolamentazione tecnica degli stessi, ossia fino all'adozione di *“quel complesso di prescrizioni concernenti la realizzazione dell'opera che in larga parte si sostanziano nei profili connessi alla sicurezza, e che comunque da essi non possono prescindere”*.

Il dettato statutario trova la propria conferma nella normativa di attuazione (d.P.R. 19 dicembre 1987, n. 527) dello statuto speciale in materia di comunicazioni e trasporti di interesse provinciale, dal momento che dei due casi in cui si esige il rispetto delle prescrizioni tecniche statali il primo riguarda la sicurezza dei soli trasporti ferrotranviari e filotramviari; e il secondo (non più attuale per sopravvenuta dichiarazione di illegittimità costituzionale) la sicurezza delle linee di trasporto funiviario interregionali o interprovinciali, situazione quest'ultima ben diversa dalle funivie attive nell'ambito territoriale di un'unica Provincia. Né si può ignorare, continua la Corte, che in materia di sicurezza dei trasporti funiviari entrambe le Province hanno nel frattempo analiticamente disciplinato la materia oggetto del decreto ministeriale impugnato mediante una serie di apposite disposizioni legislative e regolamentari.

Per queste ragioni il giudice costituzionale annulla il regolamento ministeriale in questione nella parte in cui trova applicazione anche nei riguardi delle Province autonome di Trento e di Bolzano.

